

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

(deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 29 dicembre 2000)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29/11/2013

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
Art. 1 – INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO	3
ART. 3 - COMPETENZA	3
ART. 4 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	3
ART. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	4
ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	4
ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	5
ART. 10 - DECORRENZA E VALIDITA'	5

Art. 1 – INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Monopoli, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto "dell'accertamento con adesione", disciplinato sulla base dei criteri dettati dal D.LgS. n° 218 del 19.06.1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Esso costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento si possono avvalere al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento e contenere al minimo le controversie tributarie.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 3 - COMPETENZA

Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile preposto all'attività di accertamento del tributo

ART. 4 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contradditorio con il contribuente, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di

questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, etc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dei poteri di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia al Contribuente la possibilità di utilizzare gli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento (istanza di autotutela, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale), qualora riscontri nell'avviso di accertamento notificatogli aspetti che possano ridimensionare la pretesa tributaria.

ART. 6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, alternativamente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, apposita istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto e sottoscritto dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

ART. 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato, l'Ufficio provvede a redigere in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, con esplicito richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con

adesione.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione ad esso destinato.

 $[...]^1$ $[...]^2$ $[...]^3$

In caso di pagamento rateale si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per le Entrate. Gli effetti di cui al secondo comma del presente articolo si realizzano se entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata⁵.

 $[...]^6$

ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non rilevabile alla data del precedente accertamento.

L'avviso di accertamento notificato perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Il tentativo infruttuoso di definizione non preclude al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'adesione formale, laddove accetti la pretesa impositiva avanzata dall'ufficio e non sia decorso il termine utile per l'applicazione del beneficio.

[...]⁷[...]⁸

ART. 10 - DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

[...]⁹

¹ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

² Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

³ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁴ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁶ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁷ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁸ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁹ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.